

OGGETTO: Classamento delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Come è noto, le leggi 441/87 e 475/88 hanno profondamente modificato la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prescrivendo, per le discariche, l'uso di manufatti di vario tipo, come: invasi impermeabilizzati, forni inceneritori, magazzini per lo stoccaggio dei materiali recuperabili, uffici, laboratori di controllo, tettoie ed altro.

A causa della tecnologia necessaria, lo smaltimento dei rifiuti pertanto, può essere assimilato ad una normale attività industriale, anche in considerazione che, oltre alla semplice distruzione dei rifiuti può essere associata la produzione di biogas ed il recupero di materiali riciclabili (vetro, plastica, alluminio, ecc.).

Pervenendo alla scrivente richiesta di chiarimenti a questo proposito ed in attesa di una revisione generale di classamento si coglie l'occasione per precisare quanto segue.

Gli Uffici Tecnici Erariali, nell'effettuare l'accertamento ed il classamento di tali complessi dovranno valutare, principalmente, il tipo di gestione, individuando l'esistenza o meno di fonti di reddito.

Nel caso in cui vi sia una gestione reddituale le discariche andranno classate tra gli immobili a destinazione speciale (cat. del gruppo D), mentre se la gestione non configura alcuna fonte reddituale, tali impianti verranno classati tra gli immobili a destinazione particolare (cat. del gruppo E).

P.S.:

Commento personale di Anonimo_Padovano:

A fronte del 3.1.2 della Circolare n. 4 del 16.05.2006, la Lettera Circolare 1898/1994 è superata quando opera la distinzione tra classamento in categoria D o E in funzione della esistenza o meno di una fonte reddituale;

in altri termini, oggi, la categoria E si associa soltanto alle chiese ed ai cimiteri.